

Medicina senza test per gli studenti dell'Ue

Nessun test di accesso a medicina se si è già iscritti in una facoltà di un paese membro dell'Europa. Ma gli atenei, nel rispetto del numero programmato, devono comunque verificare l'effettiva preparazione dello studente che chiede il trasferimento. Nel mezzo di un dibattito sul numero chiuso a medicina arriva una sentenza del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria (00001/2015), che non lascia margini di interpretazione: se uno studente di medicina iscritto in un'università della Ue decide di venire in Italia per proseguire gli studi non ha alcun obbligo di sottoporsi al test di ammissione previsto per iscriversi al primo anno. Tale limite, infatti, secondo i giudici di Palazzo Spada contrasterebbe con la normativa europea sulla libertà di circolazione. Il motivo è semplice: il test italiano è previsto per chi deve accedere al primo anno di studi e quindi senza alcuna precedente immatricolazione nella stessa disciplina e pertanto non può diventare un ostacolo alla scelta autonoma degli studenti di trasferirsi da una università all'altra. La vicenda vede protagonisti due studenti italiani, che dopo essersi iscritti al primo anno in una università della Romania, avevano chiesto il trasferimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina. L'ateneo aveva ritenuto non valutabili le due domande spiegando che i due provenendo da un'università straniera non avevano superato in Italia il test ammissione a Medicina. I due aspiranti camici bianchi avevano fatto ricorso al Tar, che aveva dato loro ragione. Ma l'università di Messina non ci sta, e ha replicato con un ricorso in appello alla Corte di giustizia amministrativa siciliana, che a sua volta ha rimandato la questione al Consiglio di Stato. Secondo i giudici, infatti, l'obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, non può essere assunto come parametro di riferimento per l'attuazione del «trasferimento in corso di studio». In ogni caso questo non toglie «il potere/dovere dell'università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del periodo di formazione svolto all'estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero dei posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall'università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso».

Benedetta Pacelli

